

PM PRESSO
PRETURA VICENZA
23 GIUGNO 1998

ESTENSORE: PECORI

Diffamazione • Per via telematica • Sito Web • Sequestro delle attrezzature • Ammissibilità.

A tutela del soggetto che si ritiene leso dalla diffusione di

messaggi asseritamente diffamatori diffusi su un sito WEB presente sulla rete Internet e per impedire la protrazione del reato può essere disposto il sequestro preventivo penale presso il provider delle attrezzature utilizzate per diffondere tali messaggi.

Il Procuratore della Repubblica, dott. Paolo Pecori

Visti gli atti delle indagini preliminari del procedimento n. 1079/98 - MOD 44-05;

al delitto di diffamazione continuata, reato p. e p. dall'art. 81 cpv. 1 e 2 - 595 c.p. per avere offeso la reputazione della agenzia di viaggi TurbanItalia s.r.l. di Milano, inserendo, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sulla rete Internet in un sito avente il seguente indirizzo. ECN org/list/movimenti/MSG.00950 Html, sotto il titolo « Solidarietà al popolo kurdo - Boicottiamo il turismo in Turchia » — la frase seguente: « tra l'altro è risaputo che agli affari della Turban è direttamente interessata l'ex premier Ciller, ispiratrice degli squadroni della morte che hanno provocato la morte di centinaia di oppositori, kurdi e turchi. Invitiamo quindi a boicottare le agenzie di viaggi che offrono i tours della TurbanItalia ». In Vicenza, dal gennaio 1998 sino alla data odierna. Reato tuttora in via di esecuzione.

Che tale delitto risulta allo stato provato: a) dalla stampa dalle pagine che si leggono sul sito web di Internet, accessibile mediante l'indirizzo indicato nel capo di accusa; b) che tale pagina web risulta essere stata negoziata presso un provider avente sede nella città di Bologna, e precisamente presso la DS Logic s.r.l. con sede in Bologna, via S. Felice n. 98;

considerato che appare assolutamente necessario ed urgente, al fine di impedire ulteriori danni alla p.o. e querelante soc. TurbanItalia s.r.l. nonché la commissione di ulteriori delitti di diffamazione del medesimo tipo, impedire la protrazione della lettura di tale messaggio agli utenti di Internet,

che tale risultato può essere ottenuto sequestrando presso il predetto provider soc. DS Logic tutte le attrezzature utilizzate per diffondere via Internet il messaggio diffamatorio allegato al presente provvedimento;

* Il provvedimento, ampiamente pubblicizzato dai mezzi di comunicazione, evidenza, qualora ve ne fosse bisogno, le conseguenze di un approccio « materialista » ai reati telematici portando al sequestro di « attrezzature » che costituiscono solo il mezzo tecnico per la diffusione di messaggi ritenuti illeciti. Per la inapplicabilità del regime della stampa alla telematica v. V. ZENO-ZENOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note*

critiche, in questa *Rivista* 1998, 15. Per una riflessione sistematica sulla statuto giuridico di Internet v. P. COSTANZO, *Aspetti evolutivi del regime giuridico in Internet*, in questa *Rivista* 1996, 831; Id., *Libertà di manifestazione del pensiero e « pubblicazione » in Internet*, *ivi*, 1998, 372.

Con riguardo alla ben diversa valutazione giuridica del messaggio inviato da un privato cittadino tramite la rete Internet si v. *retro*, p. 807 la decisione Trib. Roma 4 luglio 1998.

che la straordinaria urgenza della protezione da accordare alla querelante — danneggiata giorno per giorno dalle frasi leggibili sul sito web sopra indicato — non consente di attendere il provvedimento del Giudice.

P.Q.M. — Visto l'art. 321.3-*bis* c.p.p.

Ordina il sequestro preventivo — presso la DS Logic — (ovvero altrove se esse si trovino in altro luogo, a disposizione della stessa società) — di tutte le attrezzature usate per diffondere sul sito web il messaggio diffamatorio indicato nel foglio allegato al presente decreto di sequestro; o — in alternativa a quanto sopra indicato — ordina il sequestro del contratto in base al quale il detto *provider* esegue la propria prestazione, purché cessi in ogni caso la diffusione via Internet del messaggio diffamatorio qui allegato.

Con riserva di inviare all'indagato (in via di identificazione) la necessaria informazione di garanzia.

Delega per l'esecuzione il Compartimento di Polizia Postale dell'Emilia e Romagna di Bologna, con facoltà di sub-delega.